

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi e dei Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi *Plus* e Regolamento del prestito**Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore**

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: A/A2/A+ (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito**Articolo 1 - Tipologia**

I buoni fruttiferi postali a 18 mesi e i buoni fruttiferi postali a 18 mesi *Plus* sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito, rispettivamente, BFP *Diciottomesi* dematerializzati e BFP *Diciottomesi Plus* dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni fruttiferi postali a 18 mesi (di seguito BFP *Diciottomesi*) e i buoni fruttiferi postali a 18 mesi *Plus* (di seguito BFP *Diciottomesi Plus*) sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP *Diciottomesi* e BFP *Diciottomesi Plus* per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di determinazione degli interessi

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione sono riportati nelle alleghe tabelle A e B, rispettivamente per i BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus*. I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* corrispondono gli interessi al momento del rimborso. I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i BFP *Diciottomesi* rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i BFP *Diciottomesi Plus* rimborsati prima della scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione.

Articolo 5 - Intestazione

I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP *Diciottomesi* e dei BFP *Diciottomesi Plus* a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus*, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP *Diciottomesi* dematerializzati e i BFP *Diciottomesi Plus* dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP *Diciottomesi* dematerializzati e i BFP *Diciottomesi Plus* dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus*. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP *Diciottomesi* rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i BFP *Diciottomesi* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Diciottomesi* rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione.

A richiesta del titolare, i BFP *Diciottomesi Plus* rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

A richiesta del titolare, i BFP *Diciottomesi Plus* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Diciottomesi Plus* rimborsati prima della scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione

I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui BFP *Diciottomesi* e i BFP *Diciottomesi Plus* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.

Articolo 11 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Diciottomesi* e dei BFP *Diciottomesi Plus*. La duplicazione del BFP *Diciottomesi* e dei BFP *Diciottomesi Plus* comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFPDiciottomesi e dei BFPDiciottomesi Plus vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFPDiciottomesi e dei BFPDiciottomesi Plus comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i BFPDiciottomesi rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i BFPDiciottomesi Plus rimborsati prima della scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione.

I BFPDiciottomesi non possono essere dati in pegno.

Emissione dicembre 2011

BFPDiciottomesi - Serie D24

Tabella A

Mesi	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun trimestre (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
6	1,01341008	1,01173382	2,70%	2,36%
9	1,02278413	1,01993611	3,05%	2,67%
12	1,03198789	1,02798940	3,20%	2,80%
15	1,04411375	1,03859953	3,51%	3,08%
18	1,05596115	1,04896601	3,70%	3,24%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun trimestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero dei trimestri di possesso.

BFPDiciottomesi Plus - Serie Z05

Tabella B

Mesi	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun trimestre (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
6	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
9	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
12	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
15	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
18	1,06059606	1,05302155	4,00%	3,50%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun trimestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero dei trimestri di possesso.